

## ALLEGATO 2

### OFFERTA TECNICA

La busta “B” - “Gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Sogei S.p.A. - ID 1648 - Offerta tecnica” dovrà contenere la Dichiarazione di offerta tecnica, a pena d’esclusione dalla gara, conforme al presente fac-simile , priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico/Polizza. Per quanto attiene alla produzione dei documenti su supporto ottico, si rimanda a quanto espresso in proposito al paragrafo 5.3 del Disciplinare.

L’Offerta Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima pagina, a pena di esclusione:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio;
- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande;
- nel caso di Coassicurazione dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese coassicuratrici.

In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti o costituendi o Consorzi o Coassicuratrici si rimanda alle modalità di sottoscrizione espresse nel Disciplinare di gara.

Nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.

Nella tabella sottostante vengono riepilogate le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico/Polizza di ciascun lotto il cui mancato rispetto sarà sanzionato con l’esclusione dalla gara.



## **SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 1**

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 1**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. I rischio, così disciplinata:**

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a



quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. I rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. I rischio così disciplinata:**

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2



del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art. 6.3 relativa al "Recesso per sinistro" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. I rischio, così disciplinata:**

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.3 "Recesso per sinistro" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile**



**professionale di Sogei S.p.A. I rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)*

☐ NO.

☐ SI.

***Al riguardo l’Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 2

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 2**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. Il rischio, così disciplinata:**

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a



quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico /Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. Il rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. Il rischio così disciplinata:**

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo",



presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. Il rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art. 6.3 relativa al "Recesso per sinistro" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. Il rischio, così disciplinata:**

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."





**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.3 "Recesso per sinistro" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Sogei S.p.A. Il rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO.

☐ SI.

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



### SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 3

## **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 3**

### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera di Sogei S.p.A., così disciplinata:**

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a



quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera di Sogei S.p.A.**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato tecnico/Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera di Sogei S.p.A. così disciplinata:**

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2



del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera di Sogei S.p.A.**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art. 6.3 relativa al "Recesso per sinistro" del Capitolato tecnico/Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera di Sogei S.p.A., così disciplinata:**

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.3 "Recesso per**



**sinistro” del Capitolato Tecnico**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l’Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



#### **SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 4**

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 4**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 2.9.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. I Rischio, così disciplinata:**

#### **"Art. 2.9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

#### **"Art. 2.9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893



c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.9.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. I Rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art. 2.9.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. I Rischio così disciplinata:**

**"Art. 2.9.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

**"Art. 2.9.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2



del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.9.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. I Rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 2.9.3 relativa al "Recesso per sinistro" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. I Rischio, così disciplinata:**

**"Art. 2.9.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 2.9.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.9.3 "Recesso per sinistro" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di**





**Sogei S.p.A. I Rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l’Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 5

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 5**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 2.9.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. Il Rischio, così disciplinata:**

#### **"Art. 2.9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza,

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

#### **"Art. 2.9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a



quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.9.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico /Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. Il Rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art. 2.9.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. Il Rischio così disciplinata:**

**"Art. 2.9.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

**"Art. 2.9.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2



del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.9.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. Il Rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art. 2.9.3 relativa al "Recesso per sinistro" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. Il Rischio, così disciplinata:**

**"Art. 2.9.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 2.9.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.9.3 "Recesso**



**per sinistro” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. Il Rischio**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l’Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 6

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 6**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del:**  
- **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della tutela Legale di Sogei S.p.A. e Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazioni del Patrocinio legale di amministratori, sindaci e dipendenti di Sogei S.p.A.,**  
così disciplinata:

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.



Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della tutela Legale di Sogei S.p.A. e del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazioni del Patrocinio legale di amministratori, sindaci e dipendenti di Sogei S.p.A**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

***Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla Polizza di assicurazione della Tutela legale di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO A) quanto alla Polizza di assicurazione del patrocinio legale di Amministratori, Sindaci e Dipendenti di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO B)***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del - Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della tutela Legale di Sogei S.p.A. e - Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazioni del Patrocinio legale di amministratori, sindaci e dipendenti di Sogei S.p.A**  
**così disciplinata:**

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al



Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

***"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)"***

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della tutela Legale di Sogei S.p.A. e del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazioni del Patrocinio legale di amministratori, sindaci e dipendenti di Sogei S.p.A**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

***Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla polizza di assicurazione della Tutela legale di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO A) quanto alla polizza di assicurazione del patrocinio legale di Amministratori, Sindaci e Dipendenti di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO B)***





- **MACROCRITERIO C:** Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art. 6.3 relativa al "Recesso per sinistro" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della tutela Legale di Sogei S.p.A. e del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazioni del Patrocinio legale di amministratori, sindaci e dipendenti di Sogei S.p.A, così disciplinata:

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.3 "Recesso per sinistro" del Capitolato Tecnico**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

*Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.*

*Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla polizza di assicurazione della Tutela legale di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO A) quanto alla polizza di assicurazione del patrocinio legale di Amministratori, Sindaci e Dipendenti di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO B)*

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 7

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 7**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 2.5.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione elettronica e infedeltà dei dipendenti di Sogei S.p.A., così disciplinata:**

#### **"Art. 2.5.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero"

#### ***"Art. 2.5.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente (opzione migliorativa)***

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che



questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.5.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico /Polizza di assicurazione elettronica e infedeltà dei dipendenti di Sogei S.p.A**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 2.5.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione elettronica e infedeltà dei dipendenti di Sogei S.p.A così disciplinata:**

**"Art. 2.5.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.4 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

**"Art. 2.5.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)**



Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.4 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.5.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico /Polizza di assicurazione elettronica e infedeltà dei dipendenti di Sogei S.p.A**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art. 2.5.3 relativa al "Recesso per sinistro" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione elettronica e infedeltà dei dipendenti di Sogei S.p.A., così disciplinata:**

**"Art. 2.5.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 2.5.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**



La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.”

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.5.3 “Recesso per sinistro” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione elettronica e infedeltà dei dipendenti di Sogei S.p.A**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 8

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 8**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza all risks Patrimonio Immobiliare e mobiliare, così disciplinata:**

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a



quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza all risks Patrimonio Immobiliare e mobiliare**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato tecnico/Polizza All risks Patrimonio Immobiliare e mobiliare** così disciplinata:

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2



del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico /Polizza All risks Patrimonio Immobiliare e mobiliare**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art. 6.3 relativa al "Recesso per sinistro" del Capitolato tecnico/Polizza All risks Patrimonio Immobiliare e mobiliare, così disciplinata:**

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.3 "Recesso per**





**sinistro” del Capitolato Tecnico/Polizza All risks Patrimonio Immobiliare e mobiliare**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l’Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## **SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 9**

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 9**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del:**
  - **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni Presidente/AD, componenti organi sociali, personale dirigente**
  - **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni personale non dirigente di Sogei S.p.A,**così disciplinata:

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza



della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del**

- **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni Presidente/AD, componenti organi sociali, personale dirigente**
- **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni personale non dirigente di Sogei S.p.A**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

***Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla polizza di assicurazione degli infortuni del Presidente/AD Componenti Organi Sociali e del Personale Dirigente di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO A) quanto alla polizza di assicurazione degli infortuni del Personale non Dirigente di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO B)***

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del:**
    - **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni Presidente/AD, componenti organi sociali, personale dirigente**
    - **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni personale non dirigente di Sogei S.p.A.**
- così disciplinata:



**“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)”**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.”

**“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)”**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.”

**Il concorrente si impegna ad offrire l’opzione migliorativa relativa all’Art. 6.2 “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del:**

- **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni Presidente/AD, componenti organi sociali, personale dirigente**
- **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni personale non dirigente di Sogei S.p.A.**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l’Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO”***



*oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.*

*Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla polizza di assicurazione degli infortuni del Presidente/AD Componenti Organi Sociali e del Personale Dirigente di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO A) quanto alla polizza di assicurazione degli infortuni del Personale non Dirigente di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO B)*

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.3 relativa al "Recesso per sinistro" del**
  - **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni Presidente/AD, componenti organi sociali, personale dirigente**
  - **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni personale non dirigente di Sogei S.p.A.**, così disciplinata:

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all' Art. 6.3 "Recesso per sinistro" del:**

- **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni Presidente/AD, componenti organi sociali, personale dirigente**
- **Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione Infortuni personale non dirigente di Sogei S.p.A.**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun***



***punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

***Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla polizza di assicurazione degli infortuni del Presidente/AD Componenti Organi Sociali e del Personale Dirigente di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO A) quanto alla polizza di assicurazione degli infortuni del Personale non Dirigente di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO B)***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



## **SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 10**

### **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A.- ID 1648 - OFFERTA TECNICA LOTTO 10**

#### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del:**
  - **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente**
  - **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale non dirigente,**così disciplinata:

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**"Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza



della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del:**

- **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente**

- **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale non dirigente**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

*Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.*

*Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla Polizza Temporanea Caso Morte e Invalidità Personale Dirigente di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO A) quanto alla Polizza Temporanea Caso Morte e Invalidità Personale Non Dirigente Di Sogei S.p.A. (SUB LOTTO B).*

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del:**

- **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente**

- **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale non dirigente**

così disciplinata:

**"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo",





presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni."

***"Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)***

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.3 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del:**

- **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente**
- **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale non dirigente**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

***Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla Polizza Temporanea Caso Morte e***



***Invalidità Personale Dirigente di Sogei S.P.A. (SUB LOTTO A) quanto alla Polizza Temporanea Caso Morte e Invalidità Personale Non Dirigente Di Sogei S.P.A. (SUB LOTTO B).***

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 6.3 relativa al "Recesso per sinistro" del:**
  - **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente**
  - **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale non dirigente,**così disciplinata:

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente."

**"Art. 6.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)**

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro."

**Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.3 "Recesso per sinistro" del:**

- **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente**
- **Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale non dirigente**

*(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")*

☐ NO

☐ SI

***Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione***



***base prevista dal Capitolato Tecnica in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.***

***Si precisa che le opzioni scelte si applicheranno tanto alla Polizza Temporanea Caso Morte e Invalidità Personale Dirigente di Sogei S.P.A. (SUB LOTTO A) quanto alla Polizza Temporanea Caso Morte e Invalidità Personale Non Dirigente Di Sogei S.P.A. (SUB LOTTO B)***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_